

STATUTO DELLA "CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI MONTALE

ODV"

CAPO I

DENOMINAZIONE, SCOPO, ATTIVITA' E PATRIMONIO DELL'ENTE

Articolo 1 - Denominazione ed origini storiche

È costituita in Montale (PT) l'Associazione riconosciuta - Ente del Terzo Settore denominata **"CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI MONTALE ODV"**, con sede in Montale (PT) alla Via Martin Luther King n. 13.

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S. Maria che "ebbe cominciamento per lo padre messer Santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a dì 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabechiano, classe XXXVII, nr. 300, c. 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno '86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità".

Articolo 2 - Principi ispiratori ed elementi giuridici

La Confraternita della Misericordia di Montale è un'Associazione di Confratelli e Consorelle avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità, contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano II. La Confraternita della Misericordia di Montale ha durata illimitata.

La Confraternita della Misericordia di Montale è costituita, agli effetti giuridici, come un Ente del Terzo Settore iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella Sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

La Confraternita della Misericordia di Montale è un'associazione di Confratelli e Consorelle che si configura nell'ordinamento canonico come associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298-311 "Norme comuni" e canoni 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico e, nell'ordinamento dello Stato, è associazione con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta con Determinazione del Dirigente Responsabile del Settore Attività Legislativa e Giuridica I della Regione Toscana in data 24 luglio 2012 n. 3246 ed iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche private in data 27 luglio 2012 al n. 838, nonché nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ex L.R. Toscana 26

aprile 1993 n. 28 al n. 255, giusta Determinazione del Responsabile del Servizio Politiche Sociali e per la Gioventù della Provincia di Pistoia n. 76 in data 27 gennaio 2012.

Articolo 3 - Caratteri distintivi dell'associazione

Lo stemma della Confraternita è analogo a tutte le Confraternite della Misericordia e della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Misericordia di Montale riconosce come proprio stemma anche quello rappresentato da due triangoli sovrapposti riportanti i colori della misericordia, il primo con l'esterno a fondo di giallo con scritto nella parte inferiore Misericordia di Montale, il secondo colore ciano rappresentante "il manto della Madonna" con inserito l'emblema della croce latina di colore azzurro e con ai lati le lettere in gotico "F" e "M" (Fraternita Misericordia) di tonalità azzurra.

La divisa storica dei confratelli è una veste lunga di tela nera, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio nero dal quale pende un rosario con unica medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro.

E' consuetudine di indossarla nelle funzioni religiose e di carattere funebre, mentre per il servizio di pronto soccorso e di assistenza sarà adottata una diversa divisa in linea con l'immagine coordinata e suggerita dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Nel rispetto dell'identità dell'associazione ed ai fini dell'omogeneità dell'immagine è consentito utilizzare, sulle carte intestate, sui documenti contabili, atti amministrativi ecc., stilemi e personalizzazioni dello stemma tradizionale, purchè rispondente all'immagine coordinata indicata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dalla Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia. Lo "stemma" e la "indicazione" da applicare sui mezzi di trasporto e di soccorso è quello uguale ad ogni Confraternita di Misericordia operante sul territorio.

Articolo 4 - Principio di democrazia e di gratuità

L'associazione, Persona Giuridica Privata, ha struttura ed organizzazione democratiche, non ha fine di lucro e persegue il fine della solidarietà civile.

Essa opera in maniera specifica per mezzo del volontario attivo degli associati detti anche "Confratelli".

Le cariche associative sono elettive e gratuite, come gratuite sono le prestazioni fornite dagli associati.

Il ricorso a prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi è ammesso esclusivamente nei limiti necessari alla Confraternita per il suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da loro svolta in favore della Confraternita, dei suoi

associati e dei soggetti destinatari delle opere di carità e

di religione ed il loro numero non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

La Confraternita opera prevalentemente nel territorio della Regione Toscana ed in particolare nel Comune di Montale, in accordo alle linee di indirizzo generale della Venerabile Confraternita della Misericordia di Pistoia.

In relazione al carattere cristiano che contraddistingue la sua vita associativa, la Confraternita mantiene rapporti con il Vescovo della Diocesi e con le altre Autorità Ecclesiastiche alla quale spetta la vigilanza a norma del canone 305 di diritto canonico, anche attraverso un proprio assistente religioso denominato "Correttore".

Articolo 5 - Scopo

Essa fonda istituzionalmente la propria attività sul rispetto e sulla condivisione di ogni situazione di bisogno e su un costante impegno di carità e di giustizia nella società civile come testimonianza diretta e concreta del messaggio cristiano.

Scopo della Confraternita è l'esercizio volontario, per amore di Dio e del prossimo, delle opere di misericordia corporali e spirituali per la cura e la promozione dei diritti primari alla vita, alla salute ed alla dignità umana. Gli associati che fanno parte della Confraternita costituiscono una comunità spirituale ed operativa e pertanto ne può essere richiesta la mobilitazione caritativa anche da parte della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia e della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 6 - Settori di attività

Per il raggiungimento degli scopi associativi, la Confraternita della Misericordia di Montale potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe, impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

In particolare, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, la Confraternita della Misericordia di Montale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, può svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività:

a) l'elevazione spirituale degli iscritti con l'esercizio delle opere di misericordia, di pietà e di carità, e anche con corsi di formazione spirituale e con pratiche di culto

che favoriscano, queste e quelli, un rapporto più intimo tra fede e vita;

b) gli interventi e le prestazioni sanitarie di cui alla lettera "b)" dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;

c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie di cui alla lettera "c)" dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, anche finalizzate all'assistenza dei malati, degli anziani e dei bisognosi in genere nei luoghi di cura e di ricovero e a domicilio, anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;

d) la promozione e il sostegno della donazione e raccolta del sangue umano e del sangue midollare ed anche della donazione di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico;

e) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile, nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

f) la promozione di iniziative rivolte all'educazione, all'istruzione ed alla formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

g) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;

h) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

i) la protezione dell'infanzia abbandonata;

l) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

m) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

n) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito, nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;

o) iniziative di cooperazione allo sviluppo, nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

p) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, nonché la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Articolo 7 - Attività diverse

La Confraternita della Misericordia di Montale può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare ed in particolare nei limiti di cui all'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

A questo fine, la Confraternita della Misericordia di Montale può, tra le altre attività, effettuare:

a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto dei defunti nel cimitero della Confraternita od in altri cimiteri secondo richiesta;

b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.

la Confraternita della Misericordia di Montale provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei Confratelli e Consorelle con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 8 - Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita della Misericordia di Montale potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.

Articolo 9 - Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

Articolo 10 - Adesione alla Confederazione Nazionale

La Confraternita della Misericordia di Montale è affiliata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui accetta gli statuti e ne costituisce espressione locale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 11 - Adesione ad altre organizzazioni

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita della Misericordia di Montale potrà aderire ad altre associazioni o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

Articolo 12 - Entrate ed assenza di scopo di lucro

La Confraternita della Misericordia di Montale trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

La Confraternita della Misericordia di Montale può trarre ulteriori mezzi da attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti attraverso:

- g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;

h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;

i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

La Confraternita della Misericordia di Montale ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili ed avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Le opere di misericordia prestate dai Confratelli e dalle Consorelle sono gratuite.

L'Associazione non persegue, neanche indirettamente, scopo di lucro.

Articolo 13 - Il volontario

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli e delle Consorelle in ogni loro prestazione di attività. E' fatto espresso divieto per i Confratelli e per le Consorelle di accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello o la Consorella di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli ed alle Consorelle distinzioni aventi puro carattere morale.

La Confraternita della Misericordia di Montale iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La Confraternita della Misericordia di Montale rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Confraternita della Misericordia di Montale non potrà distribuire, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Confraternita della Misericordia di Montale può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Articolo 14 - Gruppi operativi

La Confraternita della Misericordia di Montale può promuovere il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "Gemme"; un rappresentante del gruppo "Gemme" partecipa al Magistrato senza diritto di voto.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E

CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 15 - Iscrizione

Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

L'iscrizione dei Confratelli e delle Consorelle avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato nella prima riunione utile o comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirante o, con motivazione espressa, il diniego.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 10 del presente statuto, i Confratelli e le Consorelle, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita. Il Confratello o la Consorella, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

L'ente non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

I Confratelli e le Consorelle possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita della Misericordia di Montale a partire dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purchè risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

Articolo 16 - Qualifiche dei Confratelli e Consorelle

Gli aspiranti Confratelli o Consorelle sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli e Consorelle. L'aspirantato ha la durata di un anno di servizio, al termine del quale gli aspiranti passano alla categoria dei Confratelli e Consorelle. Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato. Gli aspiranti Confratelli e Consorelle partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione.

I Confratelli e Consorelle sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria. L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.

Sono considerati Sostenitori della Misericordia tutte le persone non socie, che contribuiscono al sostentamento della Confraternita con donazioni di qualsiasi genere, i quali non partecipano però agli organi sociali della stessa.

Sono considerati tali anche i defunti, i cui familiari desiderino farne suffragio post mortem mediante una donazione, secondo le modalità stabilite dal Magistrato.

Articolo 17 - Requisiti di iscrizione

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Confratelli e Consorelle si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI E CONSORELLE

Articolo - 18 - Doveri dei confratelli e consorelle

Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) prestare gratuitamente la loro opera volontaria a qualsiasi livello e disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità, secondo le proprie capacità e professionalità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli e Consorelle

preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;

e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;

f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;

g) assolvere al pagamento della quota associativa;

h) concorrere al potenziamento della Confraternita e sostenerne le iniziative.

Articolo 19 - Provvedimenti disciplinari

Chi non intervenga ai servizi senza giustificato motivo, come pure chi venga meno a doveri di comportamento e di subordinazione, e ancora chi incorra in una condanna penale per un reato che non sia soltanto colposo, sarà soggetto, secondo la gravità dei casi, previa contestazione scritta dell'addebito con invito a presentare entro 15 (quindici) giorni al Magistrato le proprie giustificazioni, alle sanzioni che seguono:

a) ammonizione;

b) sospensione a tempo determinato;

c) decadenza;

d) esclusione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti "a)" e "b)" è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri, il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti "c)" e "d)" è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 20.

Restano ferme le diverse inderogabili disposizioni di legge vigenti in materia, in particolare in ordine alla possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Articolo 20 - Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza, per esclusione o per morte. Si perde per dimissioni qualora il Confratello o la Consorella presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello o di Consorella. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 17. Inoltre l'iscritto decade qualora, nonostante il richiamo con comunicazione avente data certa, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 18 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota associativa pur essendo in grado di assolvervi. Si perde per esclusione nei casi che rendano

incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza

dell'iscritto alla Confraternita. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea, alla quale viene rimessa la decisione. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 (quindici) giorni le proprie deduzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato, al Governatore, con le modalità di cui all'artt. 15 e 16 e sulla quale il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza. Resta fermo quanto previsto al precedente art. 19.

CAPO IV

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Articolo 21 - Gli organi

Sono organi della Confraternita:

- a) l'Assemblea;
- b) il Magistrato;
- c) il Governatore;
- d) il Collegio Probivirale;
- e) il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di Controllo.

L'ASSEMBLEA

Articolo 22 - Composizione

L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli e dalle Consorelle effettivi ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea provvede alla designazione del Segretario. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Articolo 23 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro i termini previsti dalla legge per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, nelle forme previste dalla normativa vigente ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal Governatore e di essa viene data massima diffusione tra gli aderenti, mediante affissione di apposito avviso nei locali della Confraternita, affissione di manifesti, emissione di comunicato stampa ovvero anche con l'utilizzo di strumenti

telematici, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e la descrizione degli argomenti da trattare all'ordine del giorno. La seconda convocazione potrà essere fatta almeno un giorno dalla prima. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro. Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 (dieci) giorni.

Articolo 24 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli e Consorelle;
- b) quando il Collegio dei Proviviri o l'Organo di Controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità;
- e) negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

Nei casi di cui alle lettere "a)", "b)" e "c)" il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui all'art. 23.

Nei casi di cui alle lettere "d)" ed "e)" l'Assemblea deve essere convocata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione con le modalità indicate negli art. 22 e 23.

Articolo 25 - Quorum costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto più uno.

In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli iscritti presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello o Consorella potrà farsi rappresentare, conferendo delega scritta, da altro Confratello o Consorella avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

Articolo 26 - Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente col voto della metà più uno dei presenti.

I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno

diritto di voto. I componenti del Collegio dei revisori non

hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio. Per le proposte di riforma dello statuto, di scioglimento e devoluzione del patrimonio e di trasformazione, fusione e scissione da parte dell'Assemblea trovano applicazione le particolari norme di cui all'art. 43 e di cui agli artt. 47 e 48 del presente statuto.

Articolo 27 - Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori;
- d) nominare l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
- f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art. 44;
- g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;
- h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli o Consorelle;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Confraternita, nei limiti e con le modalità di legge.

IL MAGISTRATO

Articolo 28 - Attribuzioni

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.

In particolare il Magistrato:

- a) provvede all'amministrazione della Confraternita, ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di

garanzie ipotecarie;

b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;

c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell'Amministratore, nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 33;

d) redige le norme di attuazione del presente statuto e predispone ogni e qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;

e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea e nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;

f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;

g) predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

h) delibera sull'accettazione di eredità con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati, richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;

i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;

l) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi aspiranti Confratelli o Consorelle ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;

m) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione, nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli e delle Consorelle di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;

n) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli e Consorelle;

o) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di

consulenza per i vari settori di attività nominando un

coordinatore fra i componenti il Magistrato;

p) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;

q) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello o Consorella deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita;

r) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli o Consorelle per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;

s) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;

t) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;

u) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.

Articolo 29 - Composizione

Il Magistrato è l'organo di gestione e di amministrazione della Confraternita ed è composto da sette ad undici Confratelli e Consorelle. Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore.

I deputati eletti durano in carica quattro anni.

Non sono eleggibili e non possono far parte del Magistrato:

- a) due o più Confratelli e Consorelle che abbiano vincolo di parentela entro il 4° grado o di affinità entro il 2° grado tra loro;

- b) i Confratelli e Consorelle che siano titolari di qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e di qualsiasi altro rapporto di contenuto patrimoniale con la Confraternita;

- c) i Confratelli e Consorelle che rivestono cariche politiche di qualsiasi livello;

- d) i Confratelli e le Consorelle nominati/o come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non possono essere eletti nel Magistrato, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita, coloro che appartengono a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica e che non possiedano i requisiti previsti dallo specifico regolamento elettorale.

Nelle elezioni della Confraternita risultano eletti Deputati i candidati che abbiano il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di iscrizione.

Il più anziano di iscrizione tra gli eletti dall'Assemblea

convoca entro dieci giorni dall'elezione il Magistrato per procedere all'assegnazione delle cariche ai sensi dell'art. 28.

Articolo 30 - Adunanze

Il Magistrato è convocato mediante comunicazione scritta, a mezzo mail o con ogni mezzo che ne procuri la ricezione, contenente l'ordine del giorno, diretta a ciascuno dei componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo casi di urgenza.

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese, nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate. La convocazione dell'adunanza è comunicata dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nelle forme di cui sopra e comunque con modalità tali da garantire la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze del Magistrato sono validamente costituite e possono deliberare quando siano presenti la maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni del Magistrato sono prese a maggioranza semplice e con votazione palese; in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Gli astenuti debbono giustificare a verbale la propria astensione.

Nel caso che siano in discussione nomi di persone, si procede a scrutinio segreto, e il Governatore nomina due scrutatori.

Non possono partecipare alla discussione e alla deliberazione nelle adunanze di Magistrato i componenti che vi abbiano, direttamente o indirettamente, un interesse personale.

Possono essere invitati dal Governatore alle adunanze del Magistrato, a titolo consultivo e senza diritto di voto, Confratelli e Consorelle che presiedono a particolari attività o iniziative, o professionisti esterni.

Quando il numero dei membri eletti nel Magistrato è ridotto al di sotto del numero di cinque, sono obbligatorie nuove elezioni per rinnovare l'intero Organo. I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dall'incarico.

Articolo 31 - Il Governatore

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Ha la direzione e la legale rappresentanza della Confraternita di fronte a terzi e in giudizio, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e

ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.

In particolare il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) vigila sull'attuazione delle deliberazioni del Magistrato;
- d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consiglia l'interessamento della Confederazione stessa;
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 32 - Il Vice-Governatore

Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvando, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Articolo 33 - Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. E' consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera "e)" dell'art. 31. Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Articolo 34 - L'Amministratore

L'Amministratore è eletto dal Magistrato nella sua prima

riunione convocata dopo le elezioni. In collaborazione con il Governatore ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.

Articolo 35 - Gratuità e durata degli organi sociali

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica quattro anni ed i Confratelli e Consorelle componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

Articolo 36 - Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i Confratelli e le Consorelle con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla Confraternita. Per l'eleggibilità al Collegio Provivirale valgono le norme di cui al precedente art. 29 punti a), b) e c).

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

In particolare:

- a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli e dalle Consorelle contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria previste da norme inderogabili di legge;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;
- e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 45 commi 1 e

2.

Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.

Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

Articolo 37 - Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo

La Confraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017, un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli e le Consorelle. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29, punti a), b) e c), dello statuto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Probiviri.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il Collegio delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art. 30 del D.Lgs. 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di Controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio di operatività dell'Organo di Controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.-. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi

di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017.

L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro ai sensi di legge.

Articolo 38 - Il Correttore

L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli e delle Consorelle, anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose. Il Correttore è Confratello Onorario e partecipa alle riunioni del Magistrato con diritto di voto.

Articolo 39 - La Commissione elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio. E' composta da un numero da tre a cinque membri scelti fra i Confratelli e le Consorelle ed ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero minimo da 14 (quattordici) a 22 (ventidue) Confratelli/Consorelle in proporzione al numero degli eleggibili;
- c) redigere la lista di 5 (cinque) Confratelli/Consorelle per l'elezione del Collegio dei Proviviri, di cui i primi 3 (tre) verranno eletti come effettivi, mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;
- d) redigere la lista di 5 (cinque) Confratelli/Consorelle per l'elezione del Collegio dei sindaci revisori, di cui i primi 3 (tre) verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti.

Le liste devono riportare il nome del Confratello o della Consorella.

Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore, il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata;

- e) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;

f) accerta la regolarità delle deleghe;

g) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.

Articolo 40 - Modalità di elezione degli organi

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello o Consorella avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli o Consorelle non compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo: di due voti per il Collegio dei Probiviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari ai tre quarti dei soggetti da eleggere per il Magistrato.

Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli e le Consorelle che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello o la Consorella con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello o la Consorella più anziano o anziana di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo saranno annullate. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 (sette) giorni e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli e delle Consorelle, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 (tre) giorni dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 41 - Composizione della Commissione Elettorale

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

Articolo 42 - Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita. I Confratelli e le Consorelle eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli e Consorelle un rapporto di estrema semplicità e cordialità, tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all'articolo 29, comma secondo, si

estendono anche alle figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente dei Sindaci Revisori.

Articolo 43 - Riforma dello statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la previsione di cui all'art. 28 punto "n)", è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli o di Consorelle non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma, nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 23 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Per l'approvazione delle modifiche statutarie occorre la presenza in assemblea di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole di della maggioranza dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 3, 4, 5 e 6 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 44 - Regolamento generale

L'Assemblea approva a completamento delle norme del presente statuto, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

Articolo 45 - Mancato funzionamento della Confraternita

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 36 comma "e)",

il Governatore della Confraternita segnala alla

Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti, nel rispetto delle norme inderogabili di legge vigenti in materia.

Articolo 46 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

Articolo 47 - Scioglimento della Confraternita

la Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli o Consorelle effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 45. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli o Consorelle e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3 comma, del c.c. (tre quarti degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere, nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori da scegliersi preferibilmente fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

Articolo 48 - Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo Settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, in prima istanza all'Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia ODV, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti o, in mancanza, alla Confederazione Nazionale della Misericordie d'Italia a cui la Confraternita della Misericordia di Montale ODV è associata, il tutto nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 9 dello stesso D.Lgs. 117/2017.

Articolo 49 - Riconoscimento della personalità giuridica ed iscrizione ai pubblici registri

Ai fini del riconoscimento o del mantenimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa o per ottemperare a specifiche norme di settore, compresa l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione all'Albo del Volontariato o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il Governatore della Confraternita della Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili in seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia e comunque nei limiti previsti e consentiti dalla legge.

Articolo 50 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le norme del c.c. e del D.Lgs. 117/2017 integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, ferma restando in ogni caso l'integrale applicazione delle disposizioni inderogabili di legge contenute nel codice civile e nello stesso D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

F.ti: Massimiliano Pieroni

MARIO MUSCARIELLO NOTAIO (SIGILLO)